

Legge regionale 29 aprile 2024 - n. 8
Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 18/2015)

1. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «*Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici*»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «collettivi» sono inserite le seguenti: «*e riabilitativo-terapeutici*»;

c) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2 bis. La Regione riconosce l'ortoterapia quale terapia complementare utile ai fini riabilitativo-terapeutici per gli anziani, le persone con disabilità, disagi gravi o che hanno avuto storie di svantaggio e marginalità.*»;

d) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d bis) orti 'riabilitativo-terapeutici': appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad associazioni per finalità sociali o a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, o aree verdi all'interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.*»;

e) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole «istituti scolastici» sono inserite le seguenti: «*, dalle province, dalle comunità montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale*»;

f) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d bis) orti riabilitativo-terapeutici.*»;

g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«*Art. 5 bis*

(Orti riabilitativo-terapeutici)

1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagio o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.»;

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Art. 8*

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziati alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2024-2026.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 «Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia», programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 aprile 2024

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/305 del 16 aprile 2024)